

ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL E CNPADC IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DI INVALIDITA' E DI INABILITA'

* * * * *

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, P.le Giulio Pastore 6, codice fiscale 01165400589, di seguito denominato **INAIL**, rappresentato dal suo Presidente Prof. Massimo De Felice, nato a Roma il 4 ottobre 1953

e

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede sociale in Roma, Via Mantova 1, codice fiscale 80021670585, di seguito denominata **CNPADC**, rappresentata dal suo Presidente, Dott. Renzo Guffanti, nato a Como il 13 giugno 1959,

PREMESSO CHE

- in data 30 settembre 2013 è stata stipulata tra l'INAIL e la CNPADC (congiuntamente "Parti") una Convenzione avente ad oggetto *l'effettuazione degli accertamenti medico-legali di invalidità e di inabilità*;
- la Convenzione ha durata di trentasei mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, con facoltà, tra le altre, *"di rinnovo e aggiornamento tramite comunicazione scritta da parte di ciascun Ente"* (art. 12 secondo periodo);
- è interesse delle Parti – anche in virtù degli accordi intercorsi – aggiornare i contenuti degli accordi in essere, anche a seguito dell'approvazione del codice etico da parte della Cassa;
- l'art. 11 della Convenzione, prevede espressamente che: *"Ogni contraente si impegna a portare preventivamente a conoscenza dell'altra parte le variazioni che attengono la materia della presente Convenzione."*

Eventuali modifiche alla Convenzione devono essere sottoscritte dai Presidenti dei due Enti";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa

Le Parti concordano di rinnovare e approvare il rapporto di collaborazione nei termini che seguono

VISTO

- lo Statuto della CNPADC e in particolare l'art. 10 che prevede l'erogazione delle pensioni di inabilità e di invalidità in favore dei propri iscritti;
- la L. 21/86 che prevede la revisione della pensione di invalidità e di inabilità rispettivamente agli artt. 5, c.4 e 4, c.5;
- il Regolamento di disciplina del Regime previdenziale che disciplina le pensioni di invalidità e di inabilità rispettivamente agli artt. 16 e 17;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- il Nuovo Regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità adottato dalla CNPADC ai sensi dell'art. 6 L. 21/86, nel quale si prevede che l'accertamento tecnico-sanitario dello stato di inabilità e dello stato di invalidità possa essere demandato a una struttura pubblica o a un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale la CNPADC stipula una apposita convenzione che deve basarsi sui seguenti elementi minimi:
 - affidamento dell'accertamento ad un medico esperto in medicina del lavoro o in medicina legale;
 - tempestività nell'effettuazione dell'accertamento;
 - effettuazione dell'accertamento presso la struttura sanitaria più vicina all'interessato;
 - omogeneità nella valutazione su tutto il territorio nazionale;
 - consulenza tecnica medico/legale in sede giudiziaria;
 - tutela dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni

PRESO ATTO

della richiesta pervenuta dalla CNPADC di rinnovare il rapporto di collaborazione in essere con l'INAIL al fine di poter disporre di uno strumento alternativo alla procedura prevista dagli artt. 2, 3, 8 del Regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità, ai medici dell'Istituto l'attività di accertamento dei requisiti tecnico sanitari necessari per l'accesso alle pensioni di invalidità e di inabilità, per la revisione delle stesse e per lo svolgimento delle visite di appello, nonché lo svolgimento di consulenza medico legale in sede di ricorso giudiziario in materia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

L'INAIL, su richiesta della CNPADC inoltrata in alternativa alla procedura prevista dagli artt. 2, 3 ed 8 del Regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità, provvede, tramite i propri medici, all'effettuazione degli accertamenti sanitari necessari all'attribuzione e alla revisione delle pensioni di invalidità e di inabilità per conto della CNPADC in base alle disposizioni statutarie e regolamentari sopra richiamate, sia in caso di domanda delle predette prestazioni che per la verifica periodica della permanenza dello stato invalidante/inabilitante una volta attribuita la pensione, sia in caso di ricorso in sede extragiudiziale avverso entrambi gli istituti.

L'INAIL garantisce, inoltre, la consulenza tecnica medico-legale necessaria alla tutela in sede giudiziaria su richiesta della CNPADC.

I medici destinatari degli incarichi sono tutti i sanitari di ruolo dell'INAIL, siano essi in regime di attività libero-professionale intramuraria che extramuraria, secondo le specifiche normative di riferimento. Ove necessario l'incarico potrà essere affidato anche a un medico che svolge per l'INAIL attività in regime di "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti Ambulatoriali interni".

Articolo 2

Medico Convalidatore Centrale

Con apposito e separato incarico sarà individuato dall'INAIL il professionista ovvero i professionisti (sempre tra i medici di ruolo in attività dell'INAIL) che svolgerà/anno l'incarico di Medico Convalidatore Centrale al/i quale/i saranno affidati sia gli incarichi di coordinamento delle attività medico legali di cui alla presente convenzione, sia quelli di validazione degli accertamenti svolti sul territorio.

Articolo 3

Modalità di accertamento

La CNPADC incarica – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all'art. 2 della presente convenzione che adotterà, laddove possibile, il principio di rotazione degli incarichi – il medico INAIL appartenente alla sede più vicina alla residenza dell'iscritto CNPADC, comunicando il nominativo ed i recapiti (indirizzo, mail, numero telefonico) del proprio assicurato nonché trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti.

Il Medico Convalidatore Centrale provvede ad individuare il Medico Territoriale comunicandone il nominativo a CNPADC mediante PEC o altra modalità concordata dalle parti.

Il sanitario al quale è affidato l'incarico dovrà inoltrare alla CNPADC e al Medico Convalidatore Centrale, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti, la formale accettazione dell'incarico utilizzando la modulistica predisposta dalla CNPADC (Mod. 01A) corredata di copia di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e del modulo per la scelta del regime fiscale di appartenenza (Mod. 01B). Per gli eventuali incarichi successivi al primo non è necessario inviare nuovamente l'accettazione se i dati comunicati in origine alla CNPADC non sono variati. Il medico territoriale successivamente provvederà a convocare l'assicurato CNPADC nella sede più vicina alla sua residenza. In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura ovvero di impossibilità clinica dell'interessato a recarsi presso la sede in cui è stato convocato – risultante da certificato medico motivato – la visita verrà effettuata nel domicilio o comunque nel luogo in cui si trova l'assicurato. Alla visita di accertamento dello stato invalidante/inabilitante, l'iscritto CNPADC può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Il medico INAIL si impegna – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all'art. 2 della presente convenzione – a comunicare alla CNPADC, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti, entro 30 giorni dall'incarico, l'eventuale non accettazione da parte dell'assicurato CNPADC di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non reperibilità.

Di norma tutti gli accertamenti sanitari di cui alla presente convenzione sono svolti mediante visita diretta degli iscritti; qualora il richiedente la pensione deceda prima di essere stato sottoposto a visita medica, la commissione medica effettua la valutazione peritale in base alla documentazione medica a disposizione della CNPADC.

Il medico incaricato effettua l'accertamento sanitario ed invia – mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti – il referto-verbale redatto utilizzando il Mod. 02 e la scheda riepilogativa (Mod. 03 in caso di prima visita o Mod. 04 in caso di revisione dei requisiti sanitari), corredati anche delle eventuali osservazioni del medico di fiducia dell'iscritto CNPADC, al Medico Convalidatore Centrale che lo inoltra convalidato alla CNPADC nella sua stesura univoca e definitiva, eventualmente integrato di suo parere. Tale procedimento si deve esaurire di norma entro 60 giorni e comunque non oltre i 90 giorni dalla data dell'incarico, fatti salvi i casi per i quali l'iscritto CNPADC non accedesse all'invito formulato dal medico INAIL o chiedesse un differimento della visita.

Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari dal medico legale per definire il caso, verranno da quest'ultimo prescritti ed effettuati dai suoi fiduciari, sentito il Medico Convalidatore Centrale. La regolazione di tale prestazione, una volta autorizzata dalla CNPADC per il tramite del Medico Convalidatore Centrale, verrà da quest'ultima effettuata direttamente.

Articolo 4 **Ricorso e visita collegiale**

In caso di ricorso avverso il giudizio medico, motivato in ordine alla richiesta e da presentare alla CNPADC, il Medico Convalidatore Centrale – su incarico della CNPADC - attiverà la procedura collegiale autorizzando una visita collegiale dell'interessato su Roma.

La visita è svolta da tre medici incaricati dalla CNPADC per il tramite del Medico Convalidatore Centrale che può far parte della terna medica di appello; in quest'ultimo caso la convalida della relazione medica dovrà essere rilasciata da altro Medico Convalidatore Centrale individuato dall'INAIL.

In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura ovvero di impossibilità clinica dell'interessato a recarsi presso la sede in cui è stato convocato – risultante da certificato medico motivato – la visita verrà effettuata nel domicilio o comunque nel luogo in cui si trova l'assicurato. Alla visita di accertamento dello stato invalidante/inabilitante, l'iscritto CNPADC può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

I medici incaricati si impegnano – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all'art. 2 della presente convenzione – a comunicare alla CNPADC, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti, entro 30 giorni dall'incarico, l'eventuale non accettazione da parte dell'assicurato CNPADC di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non reperibilità.

Di norma tutti gli accertamenti sanitari di cui alla presente convenzione sono svolti mediante visita diretta degli iscritti; qualora il richiedente la pensione deceda prima di essere stato sottoposto a visita medica, la commissione medica effettua la valutazione peritale in base alla documentazione medica a disposizione della CNPADC.

I medici incaricati effettuano l'accertamento sanitario ed inviano – mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti – il referto-verbale redatto utilizzando il Mod. 02 e la scheda riepilogativa (Mod. 03 in caso di prima visita di appello o Mod. 04 in caso di revisione dei requisiti sanitari), corredati anche delle eventuali osservazioni del medico di fiducia dell'iscritto CNPADC, al Medico Convalidatore Centrale che lo rimette alla CNPADC nella sua stesura univoca e definitiva corredato di suo parere. Tale procedimento si deve esaurire di norma entro 60 giorni e comunque non oltre i 90 giorni dalla data dell'incarico, fatti salvi i casi per i quali l'iscritto CNPADC non accedesse all'invito formulato dal medico INAIL o chiedesse un differimento della visita.

Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari dai medici per definire il caso, verranno prescritti ed effettuati, sentito il Medico Convalidatore Centrale. La regolazione di tale prestazione, una volta autorizzata dalla CNPADC per il tramite del Medico Convalidatore Centrale, verrà da quest'ultima effettuata direttamente.

Articolo 5 **Scambio di informazioni**

In attuazione della convenzione potranno condividersi in rete adeguate piattaforme informatiche, con idonei profili autorizzativi, per scambiare informazioni su avvio del procedimento, stato di avanzamento degli accertamenti ed esito degli stessi. Qualora ciò non fosse possibile, l'esito degli accertamenti viene inviato a CNPADC mediante PEC o raccomandata a.r. e accompagnato da una scheda riassuntiva, il cui modello viene fornito da CNPADC.

Articolo 6

Compensi

Gli oneri a carico della CNPADC, relativi al servizio di accertamento sanitario, vengono fissati come di seguito:

- Euro 300,00 (trecento/00) in favore di ciascun medico per ogni accertamento di prima istanza o di revisione di cui all'art. 3 della presente convenzione;
- Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore di ciascun medico per la partecipazione e rilascio pratiche per visite di appello di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni validazione centrale;
- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni accertamento di visita diretta domiciliare o nel luogo dove si trova l'iscritto CNPADC sia con riferimento all'art. 3 che all'art. 4 della presente convenzione.

In caso di consulenza tecnica medico-legale svolta in favore della CNPADC in sede giudiziaria viene fissato un onere complessivo a carico della CNPADC di Euro 500,00 (cinquecento/00) onnicomprensivo.

Tutti gli oneri a carico di CNPADC sopra indicati sono al netto dell'Iva.

Le somme di cui sopra verranno aumentate, a partire dal secondo anno di applicazione della presente convenzione in misura pari al 75% dell'aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

Articolo 7

Rapporti Finanziari

La CNPADC è tenuta a corrispondere i compensi per le prestazioni ottenute entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta fiscalmente documentata con indicazione del riferimento all'incarico svolto, fermo restando le modalità stabilite dall'INAIL con i propri medici previste dal regolamento dell'attività libero professionale intramuraria ed extramuraria. La prestazione è da ritenersi ottenuta una volta che la CNPADC ha ricevuto: l'accettazione d'incarico, da inviare da parte di tutti i medici INAIL che hanno partecipato alla visita, e la relazione medica completa della scheda riepilogativa e della convalida del Medico Convalidatore Centrale, come indicato agli articoli 3 e 4 della presente convenzione.

Articolo 8

Sicurezza e riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196).

Articolo 9

Controversie

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, saranno devolute alla cognizione del Foro di Roma.

Articolo 10

Spese

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11

Variazioni

Ogni contraente si impegna a portare preventivamente a conoscenza dell'altra parte le variazioni che attengono la materia della presente Convenzione con modalità atte a comprovarne l'avvenuta ricezione. Eventuali modifiche alla Convenzione devono essere sottoscritte dai Presidenti dei due Enti.

Articolo 12

Codice Etico e Comportamentale

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi all'esistenza di Codici Etici e Comportamentali (nei termini resi consultabili nei rispettivi siti), consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente Convenzione. Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie. La CNPADC ha adottato un proprio Codice Etico consultabile sul sito (www.cnpadc.it), impegnando coloro i quali operino in/per/con la CNPADC al rispetto del medesimo atto e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare potenziali conflitti di interesse e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori dell'Ente.

Articolo 13

Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha la durata di trentasei mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione, con contestuale cessazione di efficacia della Convenzione in vigore.

Non può essere tacitamente rinnovata.

La Convenzione potrà essere rinnovata e aggiornata tramite comunicazione scritta di ciascun Ente all'altro con modalità atte a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione da inviare con modalità atte a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Articolo 14

Clausola Finale

Ai fini dell'applicazione del precedente art. 6 come modificato, farà fede la data di trasmissione dell'incarico dalla CNPADC al Medico Convalidatore Centrale, tramite PEC, successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Roma,/...../.....

Per la CNPADC

Il Presidente

Renzo Guffanti

Per l'INAIL

Il Presidente

Massimo De Felice


Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000

COMUNICAZIONE REGIME FISCALE DI APPARTENENZA

Barrare la casistica di appartenenza	Inquadramento fiscale dell'attività svolta	Documento da emettere	IVA 22% - R/A 20%	LA FATTURA / RICEVUTA deve contenere	Note
	PRESTAZIONE INTRAMOENIA MEDICO OPERANTE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO ESCLUSIVO CON L'INAIL.	FATTURA ELETTRONICA	IVA > SI R/A > NO	DATI PREVISTI DAL DM 55/2013 (NUMERO E DATA DELLA FATTURA, DATI DELL'INAIL: C.F. e P. IVA, DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ECC.)	FATTURAZIONE A CURA DELL'INAIL
	REGIME IVA ORDINARIO MEDICO IN POSSESSO DI PARTITA IVA	FATTURA ELETTRONICA	IVA > SI R/A > SI	DATI PREVISTI DAL DM 55/2013 (NUMERO E DATA DELLA FATTURA, DATI DELL'INAIL: C.F. e P. IVA, DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ECC.)	FATTURAZIONE A CURA DEL MEDICO
	REGIME FISCALE AGEVOLATO (L. 190/2014 – L. 208/2015) MEDICO IN POSSESSO DI PARTITA IVA CHE HA OPTATO PER UN REGIME AGEVOLATO (FATTURE EMESSE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA E SENZA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO)	FATTURA ELETTRONICA	IVA > NO R/A > NO	DATI PREVISTI DAL DM 55/2013 (NUMERO E DATA DELLA FATTURA, DATI DELL'INAIL: C.F. e P. IVA, DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ECC.) DICITURA DA INDICARE SULLA FATTURA ELETTRONICA: OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. ...N...LEGGE N.....(INDICARE LA LEGGE DI RIFEIRMENTO DEL REGIME AGEVOLATO PRESCELTO)	FATTURAZIONE A CURA DEL MEDICO
	PRESTAZIONE OCCASIONALE MEDICO NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA	RICEVUTA	IVA > NO R/A > SI	IL NUMERA E LA DATA DELLA RICEVUTA, I DATI ANAGRAFICI ED IL PROPRIO CODICE FISCALE, LA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE. DICITURA DA INDICARE SULLA RICEVUTA: PRESTAZIONE OCCASIONALE NON SOGGETTA AD IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DPR 633/72	RICEVUTA DI RPESTAZIONE OCCASIONALE A CURA DEL MEDICO

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla CNPADC la modifica del regime fiscale.

Data e firma



Associazione di Diritto Privato

Via Mantova, 1

00198 - Roma

Mod.02

**VERBALE VISITA MEDICA DI ACCERTAMENTO
STATO DI INVALIDITÀ/INABILITÀ**

Cognome:

Nome:

Comune di Nascita:

Prov.

Data di nascita:

Età:

residente:

Prov.

Via

n.

Cap:

Identificato a mezzo di:

n.

rilasciato il

Domanda di invalidità/inabilità del

Visita effettuata il

dal dott.

STATO CIVILE: (celibe/nubile; coniugato/a; vedovo/a; con prole, senza prole)

Descrizione dell'attività lavorativa:

PRIMA DELL'EVENTO:

DOPO L'EVENTO:

A. ANAMNESI

Anamnesi / Precedenti familiari:

Patologica remota:

Patologica prossima:

DOCUMENTAZIONE MEDICA (da allegare o riportare obbligatoriamente)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Esami complementari richiesti (dopo approvazione del Convalidatore Centrale e della CNPADC):

- 1)
- 2)
- 3)

B. INDAGINI GENERALI

Costituzione generale:

Stato di nutrizione:

Stato di sanguificazione:

Muscolatura:

Apparato Linfatico:

C. INDAGINI SPECIALI

Cute e tessuto sottocutaneo:

Apparato osteoarticolare:

Sistema nervoso:

Psiche:

Organi di senso:

Apparato cardio-vascolare:

Apparato fonetico e respiratorio:

Addome:

Apparato genito-urinario:

D - CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI MEDICO LEGALI

E. EPICRISI MEDICO LEGALE

In data __ / __ / ____ , è stato sottoposto a visita medica

Nome e Cognome: Dott.

Nato a _____ (Prov. _____) il _____

Pensione richiesta: **Invalidità** in data:

Inabilità in data :

Diagnosi Medico Legale:

A causa della malattia / infortunio di cui alla diagnosi, la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione è esclusa / non è esclusa in modo permanente e totale (**INABILITÀ**)

Data di **insorgenza dello stato inabilitante** (100%):/...../.....

A causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, di cui alla diagnosi, la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione è ridotta / non è ridotta in modo continuativo a meno di un terzo (**INVALIDITÀ**):

Data di insorgenza dello stato invalidante nella misura del(≥ 67%) dal/...../.....

Data e Luogo

Timbro e firma del Medico

**Alla CNPADC
Via Mantova, 1
ROMA**

00198

<p>SCHEDA RIASSUNTIVA da allegare al verbale di accertamento prima visita/visita appello</p>
<p>Accertamento stato invalidante/inabilitante effettuato sul dott..... nato a.....il..... c.f.:..... Documento di riconoscimento.....rilasciato il/...../..... <i>Data della domanda di pensione:/...../.....</i></p>

Data della seduta/...../.....

Diagnosi medico legale (elenco infermità)

.....
.....
.....
.....

Invalido con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3

SI NO

Percentuale di invalidità riscontrata (minima utile alla pensione di invalidità 67%):

Data di insorgenza dello stato invalidante nella percentuale sopra indicata:/...../.....

Revisionabilità dello stato invalidante: SI NO

Inabile con riduzione della capacità lavorativa totale e permanente (100%)

SI NO

Data di insorgenza dello stato inabilitante:/...../.....

Firma del medico

**Alla CNPADC
Via Mantova, 1
ROMA**

00198

SCHEDA RIASSUNTIVA da allegare al verbale di accertamento visita di revisione/visita di appello su revisione
Accertamento permanenza stato invalidante/inabilitante effettuato sul dott..... nato a.....il..... c.f.:..... Documento di riconoscimento.....rilasciato il/...../.....

Data della seduta/...../.....

Diagnosi medico legale (elenco infermità)

.....
.....
.....
.....

Persiste la condizione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3

SI NO

Persiste la condizione di inabilità con riduzione della capacità lavorativa totale e permanente (100%)

SI NO

Firma del medico